



NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL MAGISTRATO E DEL COLLEGIO PROBIVIRALE DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIESOLE

I Confratelli elettori si dovranno recare presso la sede della Confraternita, nel giorno e nell'ora fissati per le votazioni presentandosi alla Commissione Elettorale per il riconoscimento dell'identità e della validità della eventuale delega che non potrà essere più di una per ogni Confratello Elettore presente in Assemblea (art. 25 comma 2 vigente Statuto).

La delega dovrà essere con firma in originale del delegante avente diritto, apposta nell'apposito riquadro predisposto dalla Confraternita nella lettera di convocazione all'Assemblea.

Al momento della votazione la Commissione Elettorale procederà alla consegna, a coloro che sono risultati aventi diritto, delle schede di votazione, una per il Magistrato ed una per il Collegio dei Probiviri, sia per il titolare che per il delegante (non più di due schede per ogni organo).

Per il Magistrato si potranno esprimere preferenze da una fino ad un massimo di cinque che corrisponde ai $\frac{3}{4}$ di 7 membri del Magistrato stabilito dall'Assemblea della Confraternita.

Potranno essere votati, purché rientrino nei termini previsti dallo Statuto (art. 16 comma 1, 2 e 3), anche Confratelli non presenti nelle liste.

Per questo motivo saranno lasciate libere cinque righe per le preferenze "fuori lista".

Per il Collegio Probivirale si potranno esprimere preferenze da una fino ad un massimo di tre che è il numero dei componenti stabilito dallo Statuto vigente.

Potranno essere votati, purché rientrino nei termini previsti dallo Statuto (art. 16 comma 1, 2 e 3), anche Confratelli non presenti nelle liste.

Per questo motivo saranno lasciate libere n° tre righe per le preferenze "fuori lista".

Il voto si esprime apponendo una x nell'apposito riquadro accanto al nominativo per il quale si intende esprimere la preferenza.

Risulteranno eletti i Fratelli che riporteranno il maggior numero di voti e si terrà conto, sia durante lo scrutinio sia nella comunicazione di elezione, delle norme previste dall'art. 40 del vigente Statuto.

Saranno ritenute nulle:

- le schede che riporteranno più preferenze di quelle indicate;
 - che riporteranno segni o frasi che potrebbero essere considerati come un riconoscimento dell'elettore;
 - che riporteranno, negli spazi liberi, nominativi di persone non eleggibili.
- In questo caso specifico sarà annullata solo quella preferenza.